PAG.

COMMISSIONE XII AFFARI SOCIALI

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADRIANA CECI BONIFAZI

INDI

DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

INDICE

ī	PAG.	
Sostituzioni: Ceci Bonifazi Adriana, Presidente	3 3,7,9 7,6,7 8	Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): Senatori Micolini ed altri; Micolini ed altri; Carlotto: Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (Approvati in un testo unificato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2326); Lobianco ed altri: Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali (88); Lobianco ed altri: Norme in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (100); Lobianco ed altri: Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini dell'afta
Martino Guido Moroni Sergio	9 8	monite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste
Votazione segreta: Bogi Giorgio. Presidente	9	equina, della peste suina clasica e afri- cana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche (101)

x legislatura — dodicesima commissione — seduta del 18 maggio 1988

	PAG.		PAG.
Tealdi e Rabino: Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucel- losi ed aumento dei contributi di ab- battimento (365);		Rinaldi Luigi, Relatore	10
		Saretta Giuseppe	15
		Tagliabue Gianfranco	15
Tagliabue ed altri: Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie		Votazione segreta:	
degli animali (911)	9	Bogi Giorgio, Presidente	15
Bogi Giorgio, Presidente 10), 15	Sull'ordine dei lavori:	
Contu Felice, Sottosegretario di Stato per la		Suii ordine dei lavori:	
sanità 10), 15	Bogi Giorgio, Presidente	16

La seduta comincia alle 9,20.

LEDA COLOMBINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Augello, Bernasconi, Bruni, Castagnetti Pierluigi, Cobellis, De Rose, Orsini Bruno e Sanna sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Piredda, Bruzzani, Martino, Zambon, Garavaglia, Facchiano, Zuech e Monello.

Seguito della discussione della proposta di legge Ceci Bonifazi ed altri: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ceci Bonifazi ed altri: « Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati ».

Ricordo ai colleghi che, nella seduta del 12 maggio, avevamo sospeso l'esame degli articoli 1, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 per inviare alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi, nonché l'articolo 19, approvati in linea di principio, alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che « all'articolo 16, comma 1, si precisi che il trasferimento alle unità sanitarie locali dei centri trasfusionali possa essere effettuato in base ad autorizzazione del ministro della sanità e nei limiti delle somme assegnate a ciascuna regione nella ripartizione del fondo sanitario nazionale » e a condizione che il primo comma dell'articolo 19 sia sostituito dal seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1989 e in lire 30 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando l'apposito accantonamento: Norme per la raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati ».

Riprendiamo, pertanto, l'esame dell'articolo 1.

Erano stati approvati, in linea di principio, i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. È istituito presso il Ministero della sanità il registro nazionale del sangue. È istituito presso il competente assessorato regionale, secondo le indicazioni fissate con decreto del Ministero della sanità il registro regionale del sangue. I servizi di immunoematologia e trasfusionali trasmettono al Ministero della sanità e alle regioni i dati relativi alla loro attività. 1. 5.

Il Governo.

x legislatura — dodicesima commissione — seduta del 18 maggio 1988

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La partecipazione delle associazioni di volontariato aventi le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, alle attività trasfusionali organizzate ai sensi dell'articolo 4, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità schema tipo definito con decreto del Ministro della sanità sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 10. Il Ministro della sanità certifica entro 30 giorni le convenzioni stipulate dalle regioni e stipula le convenzioni stesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in caso di omissione da parte del competente organo regionale. 1. 6.

Il relatore.

Rossella ARTIOLI, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 1, 5,

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della sanità. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Era stato approvato, in linea di principio, il seguente emendamento:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le associazioni e le federazioni di cui all'articolo 2 possono istituire centri di raccolta fissi e mobili, gestiti con le modalità di cui al comma 1, previa verifica dell'idoneità dei centri stessi da parte della regione che vi provvede, in aderenza ai criteri tecnici fissati con decreto del Ministero della sanità, sentito il Comitato di cui all'articolo 10.

7. 3.

Il relatore.

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della sanità. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Era stato approvato, in linea di principio, il seguente emendamento.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Per l'attuazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 il Ministro della sanità stipula apposita convenzione con le officine farmaceutiche.

8. 1.

Il relatore

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della sanità. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

X LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1988

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Era stato approvato, in linea di principio, il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità sentito il Comitato di cui all'articolo 10 emana le norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della presente legge. Entro il termine perentorio di un anno le regioni predispongono i piani sangue regionali, che costituiscono parte integrante dei piani sanitari regionali, al fine di una razionale distibuzione territoriale dei servizi e per una più efficace tutela della salute dei donatori e dei cittadini.

9. 1.

Il relatore.

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della sanità. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Era stato approvato, in linea di principio, il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Art.16.

1. Per l'attuazione della presente legge, le regioni sulla base dei piani sangue e dell'atto di indirizzo e coordinamento ministeriale di cui all'articolo 9,

possono trasferire alle unità sanitarie locali nel cui territorio si trovano, i centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o da strutture private. I trasferimenti sono effettuati previa autorizzazione del Ministro della sanità e nei limiti degli stanziamenti assegnati a ciascuna regione nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

- 2. Con l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 9, il Ministro della sanità detta norme per il trasferimento dei beni e l'inquadramento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1987, utilizzando tabelle di equiparazione e modalità concorsuali coerenti con l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e con la legge 20 maggio 1985, n. 207.
- 3. Le funzioni di ricerca, di consulenza tecnica, di addestramento per medici e tecnici dei servizi trasfusionali nonché le funzioni di riferimento per i gruppi sanguigni sono attribuite, nell'ambito delle funzioni amministrative dello Stato, all'Istituto superiore di sanità.
- 4. Il Centro nazionale trasfusione sangue, in quanto struttura operativa della Croce Rossa Italiana, mantiene i rapporti con la Croce Rossa Internazionale e collabora con i Ministri della sanità, della difesa e della protezione civile nel coordinamento dei servizi trasfusionali in situazioni di emergenza compresa la costituzione di scorte di emoderivati.

Il relatore

Carlo DONAT-CATTIN, Ministro della sanità. Il Governo non ha presentato emendamenti, però mantiene la sua iniziale posizione critica nei confronti delle disposizioni concernenti la Croce rossa. Ho appreso, inoltre, dal sottosegretario Marinucci che il Senato ha deciso di utilizzare le somme previste in questo provvedimento come indennizzo per i tecnici di radiologia; esiste un conflitto di competenza che non sono in grado di risolvere. Il Governo, pertanto, esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 16:

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Era stato approvato, in linea di principio, il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole: tra autorità militari territoriali competenti e regioni, con le seguenti: tra il Ministero della sanità ed il Ministero della difesa. 17. 1.

Il Governo.

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 17. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 17. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, in precedenza accantonato.

Rossella ARTIOLI, *Relatore*. Alla luce dell'interpretazione corretta dell'articolo 18, è possibile superare il parere contrario non vincolante della Commissione finanze. Infatti, l'articolo fa riferimento all'esenzione fiscale prevista per il trasferimento di sangue dalle associazioni alle unità sanitarie locali. In tal modo non verrà compromesso l'*iter* del provvedimento sui tecnici di radiologia.

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della sanità. Il Governo mantiene le perplessità espresse ed è contrario al contenuto dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19, già approvato in linea di principio.

Il relatore onorevole Artioli, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 dell'articolo 19 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1989 e in lire 30 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1988-1990 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando l'apposito accantonamento « Norme per la raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati ».

Rossella ARTIOLI, Relatore. La legge finanziaria per l'anno 1988 per il provvedimento in esame prevede una copertura relativa soltanto agli anni 1989 e 1990, in quanto eravamo tutti convinti che l'iter legislativo della proposta di legge sulle attività trasfusionali non si sarebbe esaurito prima della fine del corrente anno. Per tale motivo non è stata prevista una copertura per il 1988.

Per quanto riguarda l'accantonamento previsto per le indennità di rischio per i tecnici di radiologia, devo dire che esso appare del tutto pleonastico e teorico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, con la modifica testé apportata.

(É approvato).

Il relatore ha presentato la seguente riformulazione dell'articolo aggiuntivo 19. 01 precedentemente accantonato:

1. È abrogata la legge 14 luglio 1987, n. 592. Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, sino alla data di approvazione del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 10 comma 4.

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della sanità. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 19. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19. 01.

(È approvato).

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della sanità. Pur rimanendo aperta la questione relativa alla Croce rossa, il Governo esprime parere favorevole al provvedimento nel suo complesso.

Resta, però, il problema relativo alla disciplina dell'attività privata di cui agli articoli 16 e 17. Devo ricordare che, al fine di non porci in contrasto con l'ordinamento, la normativa in vigore vieta lo svolgimento di attività private nel settore delle trasfusioni. Per tale motivo il Governo è contrario alle modifiche introdotte in materia, mentre, per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 17, si riserva di approfondire la questione in sede di esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Per i concomitanti lavori dell'Assemblea, la seduta è sospesa; riprenderà al termine della seduta antimeridiana dell'aula.

La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 13,40.

Presidenza del Presidente Giorgio BOGI

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge al nostro esame, passando alle dichiarazioni di voto.

Anna Maria BERNASCONI. La legge che disciplina le attività trasfusionali non può che essere accolta con favore dal gruppo comunista, che tanto si è impegnato perché vi fosse finalmente un disegno organico, affidato al servizio sanitario nazionale, per il « circuito del sangue ».

L'iter non è stato facile ed è sembrato spesso interrompersi; dobbiamo, tuttavia, dare atto che un comune impegno delle varie forze politiche ha permesso di superare ostacoli che sembravano insormontabili.

Ho già parlato della organicità della legge; tuttavia, vorrei sottolinearne anche la forte impronta solidaristica, basata sulla donazione volontaria e gratuita e sul riconosciuto ruolo delle associazioni di volontari.

Si è, inoltre, postà attenzione a salvaguardare l'autonomia regionale per attivare servizi che, pur in un quadro generale di indirizzo, fossero rispondenti alle diverse realtà territoriali.

Ci appare, inoltre, importante l'inserimento nel comitato consultivo di rappresentanti del volontariato e di associazioni di malati.

La ricerca di compatibilità di bilancio è finalizzata a far sì che, pur con gradualità, la legge sia immediatamente operativa. Ci preme molto, infatti, ribadire il nostro impegno come comunisti affinché la legge venga attuata in tempi brevi. A tal fine, sarà indispensabile che il Ministero della sanità emani, nei tempi previsti, le norme attuative.

Su questo punto saremo molto vigili, affinché le aspettative di chi si è impegnato per favorire la conclusione dell'iter del provvedimento al nostro esame non vengano deluse da impacci o ritardi nell'emanazione dei dovuti atti ministeriali.

ARNALDO BRUNETTO. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole alla proposta di legge che disciplina la raccolta, la lavorazione e l'impiego del sangue umano a scopo terapeutico, il gruppo della democrazia cristiana conferma, anche dopo le modifiche apportate, le valutazioni positive espresse in sede di discussione sulle linee generali.

In particolare, ci sembra che gli obiettivi della proposta (miglioramento e razionalizzazione del servizio trasfusionale in condizioni di garanzia sia per i pazienti sia per i donatori, soddisfacimento delle necessità nella produzione degli emoderivati) e gli strumenti da porre in atto per la sua attuazione siano stati ben definiti.

Gli emendamenti apportati dalla Commissione e dal Governo rappresentano, in questo senso, un arricchimento e talora una semplificazione rispetto al testo base, senza alterarne la struttura ed i contenuti.

Rispetto ad alcuni dubbi e perplessità che abbiamo raccolto, riteniamo che il risultato finale rappresenti un giusto punto di equilibrio, coniugando l'appartenenza del servizio trasfusionale al servizio sanitario nazionale con il rispetto e la valorizzazione degli spazi di autonomia e libertà necessari in un servizio che si fonda sulla donazione volontaria e si arricchisce della libera organizzazione del volontariato.

Fatto salvo il principio della gratuità della donazione (in questo senso innovando rispetto alla precedente normativa che prevedeva anche forme diverse di approvvigionamento del sangue), la proposta pone in atto i possibili strumenti per attuare il principio della solidarietà, cioè del soddisfacimento gratuito delle necessità di sangue e dei suoi derivati in tutto il territorio nazionale e per superare così gli squilibri esistenti, soprattutto per quanto concerne le donazioni.

In conclusione, ribadita la soddisfazione del gruppo della democrazia cristiana per il lavoro svolto, per il risultato conseguito e per l'ampio consenso emerso

in Commissione, ci pare di dover sottolineare ancora l'importanza che avrà, a nostro avviso, l'attuazione della legge in tutti i suoi momenti: le direttive ministeriali, le leggi regionali e l'organizzazione del servizio nel territorio, soprattutto per quanto riguarda i servizi di immunoematologia e trasfusionali e l'attività delle officine farmaceutiche.

Sarà importante, infine, la vigilanza parlamentare in ordine all'attuazione della legge, sulla base delle relazioni annuali del ministro della sanità.

Auspicando che l'iter della legge possa concludersi celermente con l'approvazione da parte del Senato, ribadisco il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

SERGIO MORONI. Il gruppo socialista italiano dichiara il proprio voto favorevole al provvedimento in esame.

Dopo anni di dibattito, ma anche di rinvii, completa il suo *iter* alla Camera un provvedimento particolarmente delicato e atteso. Da tempo, infatti, si reclamava un'organica sistemazione della materia che consentisse di razionalizzare la raccolta di sangue e di promuovere la produzione di plasmaderivati. In proposito, particolarmente significativa appare l'attenzione dedicata ai rapporti con le associazioni di volontariato, di cui si riconosce l'insostituibile funzione.

In conclusione, si tratta di una buona legge, frutto dell'intenso lavoro sviluppatosi nella Commissione e nel Comitato ristretto, con la positiva convergenza di tutti i gruppi politici. Tuttavia, come per ogni buona legge, bisognerà evitare che essa si inceppi sul terreno dell'attuazione. A tale proposito, sarà necessario stimolare l'iniziativa di tutti i soggetti interessati: regioni, unità sanitarie locali, strutture e categorie sanitarie.

FERDINANDO FACCHIANO. A nome del gruppo socialdemocratico, dichiaro che voterò a favore della proposta di legge n. 757, ritenendo urgente e non più differibile l'esigenza di modificare ed aggiornare la normativa dettata dalla legge

DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1988

n. 592 del 1967, ormai superata per quanto afferisce agli aspetti scientifici e tecnologici e al mutato contesto politicosociale.

Con l'approvazione del suddetto provvedimento, il nostro paese inizia il cammino per mettersi al passo con gli altri paesi, eúropei ed extraeuropei, nel settore delle trasfusioni e della produzione di farmaci emoderivati.

Guido MARTINO. A nome del gruppo repubblicano, dichiaro che voterò a favore del testo cui si è pervenuti dopo annosa e dura attività.

La critica solidarietà ed il faticoso, se non sofferto, assenso sono elementi da cui è conseguito il ritiro della proposta De Carolis; gli interessi urgenti del paese privilegiano ancora una volta il bene rispetto al meglio, con la speranza che il provvedimento possa trovare facile applicazione nella problematica realtà sanitaria.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Ceci Bonifazi ed altri: « Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi

componenti e per la produzione di plasmaderivati » (757):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	.3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armellin, Benevelli, Bogi, Borra, Brunetto, Bruzzani, Ceci Bonifazi, Colombini, Dal Castello, D'Amato Carlo, Del Donno, Dignani Grimaldi, Facchiano, Fronza Crepaz, Garavaglia, Gramaglia, Lo Cascio, Mainardi Fava, Martino, Montanari Fornari, Monello, Moroni, Nenna D'Antonio, Pellegatti, Perani, Piredda, Rinaldi, Rivera, Saretta, Tagliabue, Zambon, Zuech.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Micolini ed altri: Micolini ed altri: Carlotto: Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (Approvati, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato) (2326); e delle proposte di legge Lobianco ed altri: Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali (88); Lobianco ed altri: Norme in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (100); Lobianco ed altri: Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana. della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche (101); Tealdi e Rabino: Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento (365); Tagliabue ed altri: Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie animali (911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e_delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Micolini ed altri; Micolini ed altri; Carlotto: « Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali », approvati, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 febbraio 1988; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lobianco ed altri: « Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali»; Lobianco ed altri: « Norme in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi »; Lobianco ed altri: « Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche »; Tealdi e Rabino: « Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento »; Tagliabue ed altri: « Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali ».

Ricordo che nel corso delle precedenti sedute si era aperta la discussione sulle linee generali. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Comunico che le Commissioni I e V hanno deliberato di esprimere parere favorevole.

Passiamo ora alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Luici RINALDI, Relatore. Intervengo molto sinteticamente in sede di replica per sottolineare come i nostri lavori siano stati caratterizzati da uno spirito proficuo e costruttivo, evidenziando una grande convergenza di opinioni in ordine al contenuto del provvedimento al nostro esame nel testo approvato dal Senato.

La stessa convergenza di opinioni si è avuta, inoltre, in relazione ad elementi che non sono stati recepiti nel testo che ci accingiamo ad approvare e che forme-

ranno oggetto di appositi ordini del giorno.

Ricordo, altresì, che le Commissioni I, V e XI hanno espresso parere favorevole al provvedimento al nostro esame, suggerendoci, nello stesso tempo, di introdurvi ulteriori norme rivolte a prevenire la diffusione delle epidemie e ad istituire corsi di formazione professionale per veterinari e allevatori. Tali suggerimenti sono stati recepiti in un ordine del giorno che sarà illustrato successivamente.

In conclusione, vorrei ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione, coloro che hanno partecipato ai lavori del comitato informale e, in modo particolare, il sottosegretario Contu, per la disponibilità dimostrata e per l'apporto dato alla sollecita conclusione dell'*iter* di un provvedimento molto atteso.

Pur rendendomi conto che in tal modo non si possono considerare risolti tutti i problemi relativi alle condizioni sanitarie degli animali, ritengo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi nell'affermare che le norme previste dal provvedimento in esame e dai relativi ordini del giorno ci consentono di compiere un notevole passo in avanti. Invito, pertanto, la Commissione a sanzionare con un voto favorevole il lavoro svolto.

Felice CONTU, Sottosegretario di Stato per la sanità. In qualità di rappresentante del Governo, esprimo apprezzamento per la conclusione dell'iter del provvedimento al nostro esame e condivido le valutazioni del relatore. Ringrazio, pertanto, quest'ultimo e tutti i colleghi intervenuti nella discussione, invitando la Commissione ad esprimere un voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il progetto di legge n. 2326.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/ 322 del 12 giugno 1985, nonché, anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

(È approvato).

ART. 2.

- 1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.
- 2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.
- 3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.
- 4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti.
- 5. Qualora venga consentita la utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.
- 6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorché nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello

speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

- 7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.
- 8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.
- 9. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.
- 10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

(È approvato).

ART. 3.

1. Le indennità di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vinco-

lata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

- 2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.
- 3. Le regioni provvedono direttamente, entro 60 giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.

(È approvato).

ART. 4.

- 1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministro della sanità.
- 2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli conformità all'articolo avanzi. in comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

(È approvato).

ART. 5.

- 1. Nella legge 9 giugno 1964, n. 615, all'articolo 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da ultimo modificato dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
- « Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonché ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:
- 1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;
- 2) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;
- 3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento.

Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di 24 mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi ».

(È approvato).

ART. 6.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

- 2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto.
- 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniara, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.

(È approvato).

ART. 7.

- 1. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da malattie infettive e diffusive di cui al precedente articolo 2. La concessione delle provvidenze ivi previste è subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di produttori e relative unioni.
- 2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in relazione all'attuazione del precedente comma 1.

(È approvato).

ART. 8.

1. All'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: « In tal caso la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e

suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali ».

(È approvato).

ART. 9.

- 1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1 e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.
- 2. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere considerate le giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento.
- 3. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Saretta, Tagliabue, Facchiano, Armellin, Benevelli, Cristoni, Mainardi Fava, Moroni, Perani, Fronza Crepaz e Montanari Fornari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione permanente affari sociali della Camera dei Deputati

in sede di discussione del disegno di legge concernente misure contro l'afta epizootica e altre malattie degli animali e delle proposte di legge abbinate,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento, entro il 30 giugno 1988, sulla epizoozia aftosa verificatesi in Italia dal novembre 1984 al luglio 1987, sulle iniziative adottate per fronteggiare la malattia, sui provvedimenti e sui programmi di prevenzione posti in atto, con particolare riguardo alle campagne pianificate di vaccinazione ed entro il 30 ottobre 1988, in merito allo stato di realizzazione del piano inteso ad adeguare i servizi veterinari delle unità sanitarie locali delle necessarie dotazioni di stazioni mobili di lavaggio e disinfezione di cui alla deliberazione del CIPE del 22 ottobre 1987;

a definire con le regioni indirizzi e indicazioni ai fini di attuare iniziative adeguate che assolvano le esigenze di formazione e aggiornamento professionale del personale del servizio veterinario statale, regionale e delle unità sanitarie locali, nonché degli allevatori con la collaborazione delle operazioni professionali agricole;

ad acquisire nel corso della predisposizione dei piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalle malattie infettive degli animali il parere delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni nazionali e delle organizzazioni professionali nazionali dei lavoratori autonomi in agricoltura;

ad integrare in modo adeguato, secondo le norme di legge vigenti, i massimali delle indennità per l'abbattimento degli animali riconosciuti infetti di turbercolosi bovina, brucellosi e leucosi ». 0/2326/12/1

Gli onorevoli Tagliabue, Cristoni, Facchiano, Armellin, Mainardi Fava, Benevelli, Moroni, Perani, Montanari Fornari e Fronza Crepaz hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione permanente affari sociali della Camera dei Deputati,

in sede di discussione del disegno di legge concernente misure contro l'afta epizootica e altre malattie degli animali e delle proposte di legge abbinate,

impegna il Governo:

a rimuovere, in sede di legge finanziaria per il 1989, il blocco delle assunzioni per il personale dei servizi veterinari delle USL e delle regioni allo scopo di consentire il potenziamento dei servizi stessi secondo le aree funzionali e gli standard indicativi numerici di unità di personale tecnico e collaboratore indicati della delibera CIPE del 20 dicembre 1984 concernente la ripartizione del fondo sanitario nazionale 1985 – parte corrente;

a promuovere, in attesa che sia realizzata la prospettiva del passaggio dei veterinari di confine alle unità sanitarie locali, provvedimenti necessari che consentano un sostanziale miglioramento del trattamento economico del suddetto personale tenuto conto del complesso, oneroso e delicato lavoro svolto dai veterinari di confine per il controllo sanitario degli animali vivi e delle derrate di origine animale destinate all'alimentazione umana importati dall'estero e delle conseguenti responsabilità che tale controllo comporta.

0/2326/12/2

Felice CONTU, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo accetta entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

GIUSEPPE SARETTA. Sì, insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno 0/2326/12/1.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Anche noi insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno 0/2326/12/2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Saretta ed altri 0/2326/12/1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Tagliabue ed altri 0/2326/12/2.

(È approvato).

Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge senatori Micolini ed altri; Micolini ed altri; Carlotto: « Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali » (Approvati, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato) (2326):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Risultano, pertanto, assorbite le proposte di legge nn. 88, 100, 101, 365 e 911.

Hanno preso parte alla votazione:

Armellin, Benevelli, Bogi, Borra, Brunetto, Bruzzani, Ceci Bonifazi, Colombini, Dal Castello, D'Amato Carlo, Del Donno, Dignani Grimaldi, Facchiano, Fronza Crepaz, Garavaglia, Gramaglia, Lo Cascio, Mainardi Fava, Martino, Montanari Fornari, Monello, Moroni, Nenna D'Antonio, Pellegatti, Perani, Piredda, Rinaldi, Rivera, Saretta, Tagliabue, Zambon, Zuech.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare a domani il seguito della discussione delle proposte di legge relative all'ordinamento della professione di psicologo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO